

MODELLO EAS

L'art. 30, DL n. 185/2008 subordina l'applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali ovvero della non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all'articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva) oltre che al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla **presentazione del modello EAS**.

La mancata presentazione del modello Eas comporta quindi la perdita dei benefici fiscali.

Pur essendo previsto dall' articolo 30 del DL n. 185 l'esonero dalla presentazione del modello EAS per "*le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale*" si ricorda, come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 9 aprile 2009, che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Il mod. EAS richiede l'indicazione, nei diversi riquadri di cui è composto, dei dati anagrafici dell'ente e del relativo rappresentante legale, nonché delle dichiarazioni rese da quest'ultimo.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, in quanto enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, possono presentare la **versione ridotta** del modello EAS in cui vanno forniti i dati e le notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 20) 25) e 26) ovvero:

4) se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali (barrare la casella "SI" o "NO")

5) se l'ente è un articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente (barrare la casella "SI" o "NO"), specificando, in caso affermativo, il codice fiscale di quest'ultimo nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo.

6) se l'ente è affiliato a federazioni o enti di carattere nazionale (barrare la casella "SI" o "NO")

20) se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali proventi. In caso di risposta affermativa, indicare nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo, l'ammontare di tali proventi, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.

25) il settore nel quale l'ente opera prevalentemente

26) le specifiche attività svolte dall'ente elencate nelle istruzioni

Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "si" del rigo 3).

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

Nelle istruzioni alla compilazione del mod. EAS è precisato che: **il ... modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati...**

Pertanto, qualora i dati già comunicati dall'ente siano variati, è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo **modello completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni** entro il 31.3 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione,

Ipotesi di esclusione dall'obbligo di ripresentazione

Non è richiesta la comunicazione, attraverso la presentazione di un nuovo modello, delle variazioni intervenute nelle sezioni:

- **“Dati relativi all'ente”**, ossia delle variazioni riferite ai dati anagrafici dell'ente non commerciale (ad es sede legale o denominazione) ;

- **“Rappresentante legale”**, ossia delle variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente; atteso che le stesse sono già state comunicate all'Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA) con la relativa indicazione rispettivamente nel quadro B “Soggetto d'imposta” e nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli.

Inoltre, nelle istruzioni alla compilazione del modello è specificato che non è obbligatoria la presentazione di un nuovo mod. EAS se si è verificata esclusivamente una variazione dei dati relativi:**agli importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20)**

REMISSIONE IN BONIS

La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello “EAS” costituisce un onere per gli enti interessati sicché l'omessa presentazione entro i termini previsti comporta l'inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, previsti dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72.

Tuttavia, al fine di evitare la preclusione al regime fiscale di favore a quegli enti che per mera dimenticanza non abbiano provveduto nei termini all'invio della predetta comunicazione, il legislatore ha esteso l'applicabilità del novellato istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2 comma 1 del DL 16/2012, anche in caso di omesso invio del Modello EAS

CONDIZIONI

Abbia i **requisiti sostanziali richiesti dalle norme** di riferimento.

Effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Versi contestualmente la sanzione in misura pari ad 250 euro

La sanzione deve essere versata tramite **modello F24 ELIDE**, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

Istruzioni compilazione F24 ELIDE remissione in bonis

Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, il codice tributo 8114, nel campo “anno di riferimento”, l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).